

Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<, nel rispetto del regime "de minimis" nel caso di imprese,>> sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 è sostituito dal seguente:

<<2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.>>.